REGOLAMENTO (CEE) N. 1009/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che adotta, per la Danimarca, dei provvedimenti speciali per quanto riguarda le semole e i semolini di granturco utilizzati nella fabbricazione del glucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto allegatovi (2), qui di seguito denominato « atto »,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dall'atto, ha previsto la concessione di una restituzione alla produzione per il granturco utilizzato, nella Comunità, per la fabbricazione di amido ; che il glucosio, essendo tradizionalmente fabbricato con l'amido beneficia indirettamente di tale restituzione ;

considerando, tuttavia, che in Danimarca viene utilizzato un processo di fabbricazione — detto processo idrolitico diretto — con il quale si ottiene direttamente del glucosio con le semole di granturco senza passare dallo stadio « amido » ; che, dato che la legislazione comunitaria non prevede una restituzione alla produzione per il glucosio come tale, il glucosio ottenuto con idrolisi diretta si trova in una situazione economica di produzione più sfavorevole del glucosio fabbricato secondo il metodo tradizionale ;

considerando che tale stato di cose comporta una distorsione di concorrenza fra i fabbricanti di glucosio secondo che utilizzino l'uno o l'altro procedimento di fabbricazione ; che tale problema si pone in termini acuti dall'adesione della Danimarca alla Comunità dato che i fabbricanti di glucosio utilizzando il processo idrolitico diretto beneficiavano di provvedimenti tendenti ad assicurar loro il rifornimento di materia prima al prezzo del mercato mondiale ; che il passaggio da tale regime a quello previsto dall'organizzazione comune dei mercati in tale settore che implica la soppressione di detti provvedimenti rischia di provocare sensibili difficoltà per detta industria ; che appare quindi necessario prendere, a titolo temporaneo, dei provvedimenti che permettano a detta industria di beneficiare di una restituzione alla produzione alle stesse condizioni di quelle cui beneficiano indirettamente i fabbricanti di glucosio che impiegano il procedimento tradizionale ;

considerando che bisogna fissare l'importo di questa restituzione ad un livello suscettibile di creare un vero equilibrio fra i due procedimenti di fabbricazione ; che, al fine di contribuire a questo equilibrio come pure di evitare che l'onere finanziario comportato da tale restituzione non diventi eccessivo, incombe allo Stato membro interessato di prendere tutte le disposizioni necessarie affinché la predetta restituzione venga concessa solo alle quantità di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzati dall'industria di cui trattasi ;

considerando che bisogna precisare i criteri di qualità e di purezza ai quali devono rispondere le semole e i semolini di granturco con i quali verrà prodotto del glucosio per evitare, in particolare, ch'essi siano mescolati con dei residui di prodotti per i quali è già stata versata una restituzione alla produzione ;

considerando che è ugualmente necessario indicare lo Stato membro che avrà la responsabilità del versamento della restituzione ; che a tale riguardo e per delle ragioni di analogia sembra opportuno ritenere, nel presente caso, la norma stabilita dal regolamento (CEE) n. 559/68 della Commissione, del 6 maggio 1968, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 367/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra (4), che stipula che sia lo Stato membro in cui il granturco è trasformato che versa la restituzione alla produzione ; che se tale Stato membro è il Regno Unito o l'Irlanda, bisogna, all'atto del versamento di tale restituzione, tener conto dell'importo compensativo applicabile ;

considerando che lo Stato membro che assicura il versamento della restituzione alla produzione deve avere la certezza dell'effettiva utilizzazione delle semole e semolini di granturco da parte dell'industria del glucosio che utilizza il procedimento idrolitico diretto ; che si può ottenere questa certezza presen-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(4) GU n. L 106 del 7. 5. 1968, pag. 6.

tando i documenti che attestano la vendita del prodotto a detta industria del glucosio ; che, quando tale Stato membro non è la Danimarca, bisogna istituire un metodo di collaborazione amministrativa che offra le garanzie necessarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri concedono, fino al 31 gennaio 1974, una restituzione alla produzione per le semole e i semolini di granturco destinati, in Danimarca, alla fabbricazione di glucosio della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune (1) tramite il procedimento detto « idrolitico diretto ».

Detta restituzione alla produzione è uguale, per 100 chilogrammi di semole e semolini di granturco, alla differenza, per 100 chilogrammi, fra il prezzo di entrata del granturco diminuito, se del caso, dell'importo compensativo applicabile e 6,8 unità di conto moltiplicata per il coefficiente 1,23.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, per semole e semolini s'intendono i prodotti ottenuti durante il processo di macinazione del granturco che si presentano sotto forma di frammenti granulosi ad angoli vivi della mandorla del seme e che hanno una granulometria uniforme almeno per il 70 % del prodotto.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 nelle semole e nei semolini non possono esserci aggiunte di prodotti differenti da quelli ottenuti durante il normale processo di macinazione, come ad esempio amido o fecola, anche se scaldati, quellmehl o altri prodotti analoghi.

2. Le semole e i semolini di granturco :

a) devono avere un tenore in sostanze grasse riferito alla sostanza secca inferiore o uguale all'1,3 % in peso e un tenore in cellulosa grezza riferito alla sostanza secca inferiore o uguale allo 0,8 % in peso ;

b) devono avere una percentuale non superiore al 30 % che passi attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;

c) devono contenere almeno il 5 % di prodotto che passi attraverso un settaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(1) I prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B I sono, ai sensi del regolamento n. 189/66/CEE, sottoposti allo stesso regime previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

Articolo 3

1. La restituzione alla produzione per le semole e semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio tramite processo idrolitico diretto è corrisposta dallo Stato membro sul cui territorio le semole e i semolini sono fabbricati, e quando detto Stato membro si è assicurato, tramite controlli, che le semole e i semolini di granturco sono stati effettivamente utilizzati per la fabbricazione di glucosio con il processo idrolitico diretto.

2. Al fine di ricevere la restituzione, il fabbricante di semole e semolini di granturco presenta alle autorità competenti una domanda debitamente corredata della fattura di vendita alla fabbrica di glucosio, o copia conforme, nella quale risulti indicato il quantitativo, espresso in peso netto, di semole e semolini di granturco venduto, con indicazione precisa della ragione sociale della detta fabbrica.

3. Inoltre, se le semole e semolini di granturco sono fabbricati in uno Stato membro, altro che la Danimarca, la prova della loro utilizzazione nella fabbricazione del glucosio tramite il processo idrolitico diretto può essere apportata solo mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 :

a) le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo vengono riempite ;

b) la casella n. 104 viene riempita cancellando le menzioni inutili ed apponendo sotto il secondo trattino una delle seguenti menzioni :

— destiné à l'utilisation au Danemark en glucoserie (procédé d'hydrolyse directe) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1009/73 ;

— bestemt til anvendelse i Danmark i glukoseindustrien (direkte hydrolyse) i henhold til bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1009/73 ;

— bestimmt zur Verwendung in Dänemark in der Glukoseindustrie (direkte Hydrolyse), gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1009/73 ;

— destinato alla fabbricazione, in Danimarca, del glucosio (processo idrolitico diretto) conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/73 ;

— bestemd voor verwerking in Denemarken in de glucose-industrie (rechtstreeks hydrolyseprocédé) overeenkomstig de beschikkingen van Verordening (EEG) nr. 1009/73 ;

— intended for use in Denmark in the glucose industry (direct hydrolysis process), in accor-

dance with the provisions of Regulation (EEC) No 1009/73 ;

c) nella casella riservata al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, sotto la rubrica « Osservazioni », viene indicata la quantità di semole e semolini effettivamente utilizzati nella fabbricazione del glucosio.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato prende tutte le disposizioni necessarie affinché le restituzioni di cui all'articolo 1 siano limitate alle quantità di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzati, sul suo territorio, per la fabbricazione di glucosio con idrolisi diretta.

2. I metodi di controllo e d'analisi necessari per l'applicazione del presente regolamento vengono comunicati, senza indugio, dallo Stato membro interessato alla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI